

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.D. n. 714-45889 del 09.12.2010 di concessione di derivazione d'acqua dai Torrenti Orco e Malesina, nei Comuni di Rivarolo, Ozegna e Foglizzo ad usi agricolo e civile.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 714-45889 del 09.12.2010 - Codice univoco: TO-A-10323, TO-A-10324, TO-A-10325, TO-A-10329, TO-A-10330, TO-A-10331, TO-A-10332.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Est Orco (omissis) con sede legale in San Giorgio C.se, Via Umberto I, 25 - la concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco, in Comune di Rivarolo C.se, reg. Gave, a mezzo delle Rogge di San Giorgio, Ozegna e Foglizzo;

2. che la quantita' d'acqua da derivare dal T. Orco a mezzo delle Rogge di San Giorgio, Ozegna e Foglizzo, in Comune di Rivarolo C.se, reg. Gave, sia fissata come segue:

nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Agosto di ogni anno 2.340 l/s massimi, ripartiti tra i Consorzi come segue:

- Roggia San Giorgio 1.340 l/s;
- Roggia di Ozegna 320 l/s;
- Roggia di Foglizzo 680 l/s;

nei periodi compresi tra il 15 Aprile e il 14 Maggio e tra il 1 Settembre e il 15 Settembre di ogni anno 1.600 l/s massimi, ripartiti tra i Consorzi come segue:

- Roggia San Giorgio 1.000 l/s;
- Roggia di Ozegna 200 l/s;
- Roggia di Foglizzo 400 l/s;

nel periodo compreso tra il 16 Settembre e il 14 Aprile di ogni anno 9.580 l/s massimi, ripartiti tra i Consorzi come segue:

- Roggia San Giorgio 1.000 l/s;
- Roggia di Ozegna 150 l/s;
- Roggia di Foglizzo 200 l/s;

3. che la quantita' d'acqua da derivare dal T. Malesina sia fissata come segue:

nel periodo compreso tra il 15 Maggio e il 15 Settembre di ogni anno

- Roggia Reorde 160 l/s massimi,
- Roggia Praulini 50 l/s massimi
- Roggia Angeli 25 l/s massimi
- Roggia Risera 30 l/s massimi;

4. che l'acqua derivata sia utilizzata come segue:

- con la Roggia San Giorgio per gli usi irrigui, della superficie irrigabile pari a 1307,94 Ha e della superficie irrigata consortile convenzionale pari a 1046,36 Ha; sulla Roggia San Giorgio insistono altri utilizzi idroelettrici assentiti o in via di regolarizzazione con distinti provvedimenti a soggetti terzi e pertanto il canone dovuto per gli usi civili, nel periodo non irriguo, viene assorbito da quello dovuto per i citati usi idroelettrici;

- con le Rogge di Ozegna, Reorde, Praulini, Angeli, e Risera per gli usi irrigui, della superficie irrigabile pari a 441,95 Ha e della superficie irrigata consortile convenzionale pari a 353,56 Ha, e per l'uso civile;

- con la Roggia di Foglizzo per gli usi irrigui, della superficie irrigabile pari a 670,00 Ha e della superficie irrigata consortile convenzionale pari a 536,00 Ha, e per l'uso civile;

corrispondenti agli usi agricolo, per una portata media complessiva pari a 2.264 l/s, e civile, per una portata media pari a 204 l/s, ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R;

5. di accorpate le utenze identificate con i Codici TO247, TO1901 e TO229 nell'unico Codice Utenza TO247, ritenendosi annullati i Codici Utenze TO1901 e TO229;

6. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

7. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle grandi derivazioni ad uso irriguo, e quindi fino al 31 gennaio 2027, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

8. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al versamento, da parte del beneficiario, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, al versamento degli importi dei canoni arretrati, qualora non corrisposti, alla Regione Piemonte per il periodo dal 1-1-2005 al 31-12-2010 per complessivi Euro 7.822,00 (comprensivi del canone per l'annualità in corso) per le utenze relative alla Roggia San Giorgio, Roggia di Ozegna e Roggia di Foglizzo, e per gli esercizi futuri alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

9. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

10. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

Si informa che il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 09.12.2010:

"(omissis)

#### Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 4.000 l/s, che corrisponde al DMV di base, che potrà essere incrementato a seguito della definizione dei fattori correttivi ambientali (Q, N) temporaneamente posti uguale a 1 e del fattore di modulazione temporale.

Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", nel tratto del T. Orco che va dalla presa del Consorzio irriguo di Favria, Salassa, San Ponso, a quella del Comune di Chivasso, si applica un DMV ridotto ad un terzo del valore calcolato ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento, pari a 1.330 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

Per quanto riguarda le derivazioni dal T. Malesina dovranno essere rilasciati i seguenti valori di DMV, attraverso le scale di risalita dell'ittiofauna:

Roggia Reorde	57 l/s,
Roggia Praulini	100 l/s
Roggia Angeli	100 l/s
Roggia Risera	113 l/s

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. (... omissis ...)"